

DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4, DELLA L.R. 23/2011

Art. 1 - Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse

1) La presente direttiva fissa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 15, commi 4, 5, 6 e 7 della L.R. 23 del 2011, i criteri per la composizione, le modalità di costituzione ed il funzionamento del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso il Consiglio d'ambito dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominato Consiglio d'ambito).

2) Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, di seguito denominato "Comitato", è unico a livello regionale ed opera, sulla base delle norme della presente direttiva, in rappresentanza degli utenti serviti ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 - Autonomia del Comitato

1) Il Comitato nell'esercizio delle proprie funzioni opera nella più ampia autonomia funzionale e gestionale, nei confronti del Consiglio d'ambito, della Regione, dei gestori e di ogni altro soggetto pubblico o privato.

2) L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata Agenzia), attraverso una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico ed uno in materia di servizio gestione rifiuti urbani, provvede ad assicurare la piena funzionalità del Comitato e collabora nell'organizzazione delle attività garantendo la reciproca autonomia ed indipendenza.

Art. 3 - Composizione del Comitato

1) Il Comitato è costituito in modo da garantire la piena rappresentatività degli utenti tramite componenti designati dalle associazioni dei consumatori, dalle associazioni di riferimento del mondo economico, e dalle organizzazioni comunque interessate agli aspetti gestionali dei servizi idrici e dei rifiuti urbani.

2) Il Comitato è composto da un massimo di 15 (quindici) componenti rappresentativi delle seguenti associazioni e categorie economiche:

a) da 8 rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori, regolarmente iscritte al Registro regionale dell'Emilia-Romagna istituito in base alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti", che abbiano propri referenti sull'intero territorio regionale e che abbiano nei fini statutari la tutela del consumatore e degli utenti;

b) da 5 rappresentanti designati dal Tavolo Regionale dell'Imprenditoria;

c) da 1 rappresentante designato da Confindustria dell'Emilia-Romagna;

d) da 1 rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste presenti nel territorio regionale.

4) I componenti del Comitato rappresentano esclusivamente gli interessi degli utenti, assumendone la tutela con riferimento all'intero territorio regionale.

5) Il Comitato, con propria autonoma decisione, può essere articolato in gruppi di lavoro, ai quali possono essere invitati esperti del settore.

Art. 4 - Modalità di costituzione

1) Al fine di costituire il Comitato, il Presidente della Regione invita i soggetti individuati all'art 3 della presente direttiva, a designare i rappresentanti entro una data che verrà prestabilita, pena l'esclusione dal Comitato. Per ogni membro effettivo potrà essere indicato un membro supplente.

2) Il Comitato può essere validamente costituito con almeno 10 componenti individuati fra i diversi soggetti di cui all'art. 3, comma 2, della presente direttiva.

3) Qualora da parte delle associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 3 vengano indicati un numero di rappresentanti superiore a quello previsto per ciascuna di esse, il Presidente della Regione procede alla nomina dei componenti del Comitato adottando i criteri di selezione più idonei a garantire un'adeguata rappresentatività degli utenti.

4) Il Presidente della Regione con proprio decreto nomina i componenti del Comitato sulla base della presente direttiva.

Art. 5 - Incompatibilità

1) Non possono far parte del Comitato coloro che versino in situazioni di conflitto di interessi o che intrattengono rapporti di natura economica, a qualunque titolo, con l'Agenzia o con gli enti gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani presenti sul territorio della Regione.

Art. 6 - Funzionamento

1) Le sedute del Comitato sono convocate dal coordinatore, in via ordinaria con cadenza bi/trimestrale, in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti o su richiesta dell'Agenzia.

2) Le sedute sono, di norma, convocate mediante avviso scritto, fax o per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire all'indirizzo indicato dal componente almeno cinque

giorni prima della seduta. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. Le sedute del Comitato di norma sono pubbliche e vengono pubblicizzate sul sito dell'Agenzia nella sezione dedicata al Comitato.

3) Nella prima seduta del Comitato, convocata dal Presidente del Consiglio d'ambito entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di nomina dei componenti, viene eletto a maggioranza il delegato al coordinamento e due sostituti, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

4) Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il parere del delegato al coordinamento.

5) Le attività di segreteria, con funzioni operative e di assistenza, sono assicurate dall'Agenzia.

Art. 7 - Durata, dimissioni, decadenza

1) I componenti del Comitato durano in carica 5 anni e sono riconfermabili per ulteriori 5 anni.

2) Il componente dimissionario (effettivo o supplente) è tenuto a comunicare per iscritto le proprie dimissioni al delegato al coordinamento, al soggetto/soggetti che l'ha/hanno indicato ed al Presidente della Regione.

3) Il componente effettivo che non partecipa ad almeno tre riunioni consecutive del Comitato senza giustificato motivo decade dalla funzione ed il delegato al coordinamento ne richiede la sostituzione al Presidente della Regione.

Art. 8 - Attribuzioni

1) Spettano al Comitato i compiti previsti dall'art. 15, comma 5, della L.R. n. 23 del 2011, ed in particolare:

a) coopera con l'Agenzia e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;

b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;

c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;

d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;

e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

g) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

h) trasmette all'Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;

i) vigila sul rispetto delle carte dei servizi.

Art. 9 - Promozione e partecipazione

1) La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato, le forme di partecipazione di cui alla L.R. n. 3 del 2010. A tal fine il Comitato si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 3 del 2010.

2) La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. In particolari e motivati casi potranno essere riconosciuti dal Consiglio d'ambito eventuali rimborsi spese derivanti da trasferte.

Art. 10 - Norma transitoria

Il Comitato consultivo degli utenti regionale costituito ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 10 del 2008, continua ad operare sino alla costituzione del nuovo Comitato di cui all'art.15 della L.R. n. 23 del 2011.